



COMUNE DI BORGO VENETO

Provincia di Padova
Via Roma n. 67 – 35046 (PD)
C.F. e P.I. 05122030280

ORIGINALE

Registro Generale n.

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 57 DEL 21-10-2020

Ufficio: DEL SINDACO

Oggetto: REVOCA DELL'ORDINANZA DI SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLA SPERIMENTAZIONE E/O DIFFUSIONE DEL 5G SUL TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE (ORDINANZA N°17 DEL 20/04/2020).

IL SINDACO

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di ottobre, il SINDACO SIGOLOTTO MICHELE

ORDINA

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 17 del 20 aprile 2020, con la quale, in ossequio al principio di precauzione e in considerazione dei dati scientifici in possesso che rivelavano una situazione di incertezza in ordine alla dannosità delle emissioni elettromagnetiche derivanti dall'insediamento e dalla messa in funzione degli impianti di telecomunicazione c.d. 5G, era stata ordinata la sospensione dell'attivazione e della diffusione di tale tipologia di impianti, anche se in sostituzione rispetto a quelli esistenti;

VISTO l'art. 38 "misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche" del decreto legge n. 76 del 12 luglio 2020, siccome convertito con legge n. 120 dell'11 settembre 2020, che ha sostituito l'art. 8, co. 6, della legge n. 36 del 2001;

VISTO il citato art. 8, co. 6, della legge n. 36 del 2001, il quale, nella sua novellata formulazione, così dispone: "I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4";

RITENUTO che, fermi restando gli effetti già prodotti, alla luce del definitivo consolidamento delle previsioni del c.d. decreto legge semplificazioni, deve ritenersi venuto meno il potere del Comune di adottare ordinanze di contenuto analogo a quella già emanata e in precedenza richiamata, la quale, oltretutto, deve ritenersi non più in grado di produrre ulteriori effetti;

RITENUTO, infatti, che la norma in questione, se da un lato riconosce implicitamente il potere dapprima sussistente dell'Amministrazione comunale di intervenire, anche mediante ordinanze contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettromagnetici e sugli obiettivi di qualità delle telecomunicazioni, dall'altro, facendolo venire espressamente meno, deve ritenersi determinare, anche solo per ovvie ragioni di coerenza sistematica e di parità di trattamento, la cessazione degli effetti che le precedenti ordinanze possono, in suddetta materia, produrre anche pro futuro;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto del sopravvenuto quadro normativo, che in sé rende improduttiva di effetti la propria precedente ordinanza, revocando in autotutela, a scanso d'ogni equivoco, il proprio precedente provvedimento del 20 aprile 2020;

RICHIAMATO l'art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990 e richiamati i principi in materia di autotutela, pur ribadendo la piena legittimità dell'ordine in precedenza emanato;

REVOCA

la propria precedente ordinanza n. 17 del 20 aprile 2020;

DISPONE

ferma restando la forma di pubblicità legale cui il presente provvedimento dovrà essere sottoposto, che esso sia notificato ai seguenti soggetti:

le Società di telefoniche:

- TIM S.p.a. — Vodafone S.p.a — Wind Tre S.p.a. — ILIAD S.p.a. — Tiscali Italia S.p.a. — Fastweb S.p.a.

Copia della presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio e trasmessa, al Comando Stazione Carabinieri di Borgo Veneto località S. Margherita d'Adige, al Comando di Polizia Locale di Borgo Veneto, all'ARPAV Veneto, all'Azienda Ulss 6 Euganea, alla Prefettura di Padova,

Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente, ai sensi della D.Lgs. 104/2010 del 02/07/2010 previa notifica a questa Amministrazione, o, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, sempre dalla data di notifica della presente, a pena di decadenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
SIGOLOTTO MICHELE